LA SETTIMANA ENIGMISTICA

Se voi foste il giudice (pag. 24): Lorenzo vinse la causa. La Corte di Cassazione affermò infatti che i criteri decisivi per individuare l'àmbito di applicazione della normativa in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica della strada, bensì nell'apertura o meno dell'area stessa all'uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare: ogniqualvolta l'area, ancorché di proprietà privata, sia aperta a un numero indeterminato di persone alle quali sia data la possibilità di accedervi, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del Codice della Strada, sia la normativa in tema d'assicurazione obbligatoria. *(Sentenza del 2011. Studio avv. Gagliardi).*

PER CAPIRE MEGLIO

Caro Roberto,
com'è andata la prova? Il tuo "giudizio" ha coinciso con quello del Giudice ? Se sì, avrai capito allora come la legge 990/69 , quella che ha introdotto in Italia l'assicurazione obbligatoria, obblighi le Compagnie a risarcire il danno sia quando la circolazione avvenga su strade pubbliche, sia quando avvenga su strade equiparate a quelle pubbliche.

Alcune necessarie precisazioni.

La circolazione. Per un'importante sentenza della Cassazione, dal 23 aprile del 1980, si considera "in circolazione" sia il movimento, sia la sosta. Quindi, **un veicolo fermo è un veicolo in circolazione** (sia in sosta , sia parcheggiato), a condizione che si trovi su una strada **pubblica** o ad essa **equiparata**.

Pubblica e privata.
Per strada ***pubblica***, tecnicamente, si intende una strada alla quale si può ***accedere liberamente***, viceversa per ***privata*** si intende una strada per il cui accesso occorre avere un ***particolare diritto***.

In pratica.
Se il cortile o parcheggio condominiale è sbarrato da un cancello o da sbarre mosse elettricamente e per accedervi occorre essere un condomino o avere la chiave, si tratta di un'area (o strada) privata, ma se quello stesso parcheggio non è chiuso con i sistemi anzidetti, è un'area ***equiparata*** a quella pubblica e va considerata ***pubblica*** a tutti gli effetti.

Questa distinzione ha una certa importanza perché fa la differenza tra un risarcimento per circolazione stradale e un risarcimento per circolazione su aree private. Si tratta di due risarcimenti differenti tra loro, ma che non posso spiegarti senza entrare in troppi particolari giuridici. Posso solo dirti che nei parcheggi condominiali –*privati*- il perito della Compagnia ha ragione a chiederti di dover –tu- dimostrare la responsabilità del tuo amico condomino e, quindi, di fare la denuncia di sinistro al tuo assicuratore, mentre se si tratta di un parcheggio condominiale –*pubblico*- il perito ha torto.

Aggiungo che l'assunzione di responsabilità del tuo amico Matteo ha solo un valore indiziario, insufficiente di per sé ad imporre alla Compagnia di risarcire il danno. Questo anche per evitare….inciuci.

L'assicurazione paga sempre.
Detto questo, aggiungo subito che, indipendentemente da area pubblica, equiparata o privata, la polizza Rca risarcisce regolarmente. L'assicurazione, cioè, come ha ben detto l'avvocato di Lorenzo, "*vale per tutte le conseguenze dannose dei sinistri connessi alla circolazione dei veicoli, a prescindere dal luogo in cui si sono verificati",* quindi anche nelle aree private. Non lo dice la legge 990/69, ma un'estensione della polizza ed il Codice delle assicurazioni.

Rispondo alle domande.
Infine, tanto per rispondere alle tue domande, nel caso l'assicuratore non ritenesse sufficiente l'assunzione di responsabilità del tuo amico e non ci fosse alcuna possibilità di provarla altrimenti, è possibile che il risarcimento finisca con … due (mezzi) risarcimenti. Sì, perché in questi casi si ricorre al cosiddetto "concorso di colpa" nel quale i due automobilisti danneggiati otterranno la metà dei danni subiti. Lo so, può apparirti ingiusto, ma mancando la prova definitiva questo è quello che si può ottenere. In compenso, per la legge Bersani, trattandosi di una doppia **colpa al 50%,** a nessuno dei due verrà applicato il "malus" (diverso nel caso di colpa al 51% e al 49% . Quello che ha la colpa maggiore -solo lui- subirà il Malus).

Segnalatelo all'Ivass

Per concludere davvero, lasciatemi scrivere la mia solita nota polemica contro le assicurazioni scorrette.
Le imprese assicurative lo sanno benissimo che il sinistro, anche se accaduto in aree private, è regolarmente coperto ed una Compagnia come quella di Domenico non poteva imporre a Lorenzo di "chiedere i danni solo alla persona del responsabile" . Poiché il caso è stato realmente discusso davanti ad un Giudice, quella Compagnia non solo risarcirà Lorenzo , ma si beccherà anche una multa salata dall'Ivass. Per cui, se vi trovate in un caso come quello, inoltrate subito un reclamo all'Autority assicurativa (www.ivass.it).

(Bruno Rossi)